

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2653 del 23/05/2023
Oggetto	DEMANIO ACQUE SOTTERRANEE. RINNOVO CONCESSIONE ORDINARIA AD USO INDUSTRIALE IN VIA GRANAROLO 102, COMUNE DI FAENZA (RA). DITTA TAMPIERI S.P.A. PRATICA N.RA00A0031.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2739 del 23/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno ventitre MAGGIO 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna

DEMANIO ACQUE SOTTERRANEE. RINNOVO CONCESSIONE ORDINARIA AD USO INDUSTRIALE IN VIA GRANAROLO 102, COMUNE DI FAENZA (RA). DITTA TAMPIERI S.P.A. PRATICA N.RA00A0031.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.lgs n. 112/1998 in part. gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in part. l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in part. gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR n.

1195 25 luglio 2016, DGR 1415 05 settembre 2016, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 27 dicembre 2021 n. 2293 e il Decreto n. 94/2022 del Segretario Generale facente funzione dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del PDG 2021-2027);

- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione, con decorrenza 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico e si è disposto, altresì, il rinnovo degli incarichi di funzione relativi al demanio idrico a fare data dal 1/01/2023 e sino al 31/10/2023;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-30 del 08/03/2022, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;

PRESO ATTO CHE:

- in data 08/08/2000 la ditta Tampieri S.p.A. ha presentato richiesta di concessione per l'utilizzo di acque pubbliche per n. 4 pozzi per un quantitativo pari a 250.000 mc/anno;
- con nota del 18/02/2005 (prot. regionale n. 15332 del 23/02/2005) la ditta ha presentato richiesta di variazione del volume di acqua in 600.000 mc/anno;
- con determinazione dirigenziale regionale n. 6946 del 18/05/2005 la ditta Tampieri S.p.A. è stata autorizzata alla continuazione provvisoria della derivazione di acqua sotterranea in Comune di

Faenza Via Granarolo 102, Fg 86 mapp. 348 e 347 (ex mapp. 11) ad uso industriale, per una quantità di 600.000 mc/anno;

- con determinazione dirigenziale regionale n.18160 del 02/12/2005 è stato adottato il provvedimento di ricognizione delle concessioni preferenziali in Comune di Faenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 comma 1 della Legge Regionale n. 7 del 14/04/2004, con cui è stata assentita alla ditta Tampieri S.p.A., CF 02075400396, la concessione per la derivazione di acque sotterranee per un volume annuo complessivo massimo di prelievo pari 250.000 mc, mediante quattro pozzi (Pozzo 1 aut- n. 7103 – Granarolo, Pozzo 2 aut. n. 7328 - Distilleria, Pozzo 3 aut. n. 33 - Caldaia, Pozzo 4 aut. n. 32 - Oleificio) ubicati in comune di Faenza, località Formellino, ad uso industriale, con scadenza al 31 dicembre 2005, successivamente posticipata dal Regolamento Regionale n.4 del 29/12/2005 e dalla Legge Regionale 4/2007 al 31 dicembre 2007,(procedimento RA00A0031);
- al punto g) della suddetta determinazione è specificato che il concessionario dovrà presentare eventuale istanza di rinnovo, anteriormente alla scadenza naturale del titolo, secondo quanto disposto dall'art. 27 del citato R.R. 41/2001, corredando tale istanza con i dati e gli elaborati tecnici di cui, stante la tipologia, agli artt. 6 o 36 del medesimo R.R. 41/2001;
- in data 08/08/2006 (protocollo regionale PG.70489 del 08/08/2008) la ditta Tampieri S.p.A. ha presentato la richiesta di variante non sostanziale della concessione preferenziale di derivazione da acque sotterranee (proc. RA00A0031) per la sostituzione dei pozzi n.1 e n. 3 con un nuovo pozzo da perforare;
- in data 21/08/2006 (protocollo regionale PG.73335 del 22/08/2008) la ditta Tampieri S.p.A. ha presentato la richiesta di rinnovo della concessione preferenziale di derivazione da acque sotterranee proc. RA00A0031/06RN01 per una portata massima complessiva di 23,78 l/s e 600.000 mc/anno;

- con determinazione dirigenziale regionale n.12499 del 12/09/2006 è stata rilasciata autorizzazione alla sostituzione dei pozzi n.1 e n. 3 con un nuovo pozzo;
- in data 21/12/2006 sono terminati i lavori di perforazione del nuovo pozzo n. 5 (pozzo Campo) in sostituzione dei pozzi esistenti N.1 e N. 3 che sono stati chiusi;
- in data 12/04/2007 con nota prot. regionale n. PG/2007/105534 del 16/04/2007 la ditta Tampieri S.p.A. ha presentato una integrazione e relazione idrogeologica da cui risulta una richiesta di prelievo per una portata massima complessiva di 46,41 l/s (pozzo n. 2 9,96 l/s, pozzo n. 4 5,06 l/s, pozzo n. 5 31,39 l/s) ed una quantità annua massima di prelievo di 900.000 mc;
- in data 20/05/2016 (con nota prot. Arpae n PGRA/2016/6295 del 30/05/2016) la ditta Tampieri S.p.A. ha confermato che la richiesta di prelievo è da riferirsi ad un valore massimo di 600.000 mc/annui, che costituisce il fabbisogno minimo attuale dell'azienda;
- in data 29/08/2016 (con nota prot. Arpae n PGRA/2016/10883 del 01/09/2016) la ditta Tampieri S.p.A. ha comunicato che allo stato attuale il fabbisogno dell'azienda è soddisfatto dal pozzo n. 5 e che i pozzi 2 e 4 hanno la funzione di riserva e di emergenza;
- in data 03/10/2016 (con nota prot. Arpae n PGRA/2016/12391 del 05/10/2016) è pervenuta richiesta da parte della ditta Tampieri S.p.A. (C.F. 02075400396) e delle Ditte Tampieri Financial Group S.p.A. (C.F. 00068670397), Tampieri Energie S.r.l. (C.F. 02062760398), Faenza Depurazioni S.r.l. (C.F. 01033140391) e Helianthus S.r.l. (C.F. 09536121008) come ditte consociate, di individuare la Ditta Tampieri S.p.A. come mandatario per i rapporti col servizio ai sensi dell'art. 5 comma 4 del RR n. 41/2001, in quanto al seguito delle mutate condizioni societarie la risorsa idrica proveniente dalla medesima opera di presa viene utilizzata anche dai sopracitati soggetti;
- con determinazione n. DET-AMB-2016-3754 del 06/10/2016 è stata rinnovata la concessione per l'utilizzo di risorsa idrica sotterranea in Comune di Faenza (RA) ad uso industriale, per un prelievo annuo di 600.000 mc e una portata massima di 36,1 l/s con prelievo dal pozzo 5

Campo (risorsa RAA9490) e con la possibilità di utilizzo del pozzo 2 Distilleria (risorsa RAA2057) e del pozzo 4 Oleificio (risorsa RAA2157) come pozzi di emergenza, codice pratica RA00A0031, con scadenza al 31/12/2021;

DATO CONTO

- della domanda registrata al protocollo ARPAE PG/2021/199240 del 27/12/2021 con cui l'Azienda TAMPIERI S.P.A. c.f. 02075400396 con sede legale nel Comune di Faenza (RA), ha richiesto il rinnovo per l'utilizzo di risorsa idrica sotterranea in Via Granarolo 102 in Comune di Faenza (RA) ad uso industriale (codice procedimento RA00A0031) e comunica che la risorsa continua ad essere utilizzata, nei limiti di prelievo e nelle modalità concesse, anche dalle aziende consociate Tampieri Financial Group S.p.A. (C.F. 00068670397), Tampieri Energie S.r.l. (C.F. 02062760398), Faenza Depurazioni S.r.l. (C.F. 01033140391);
- delle comunicazioni con cui l'Azienda TAMPIERI S.P.A. ha trasmesso gli esiti dei monitoraggi annuali per il periodo 2017-2021 (2017 PG/2018/1432 del 31/01/2018, 2018 PG/2019/18152 del 04/02/2019, 2019 PG/2020/24358 del 14/02/2020, 2020 PG/2021/16183 del 02/02/2021, 2021 PG/2022/13984 del 28/01/2022);

CONSIDERATO CHE prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE che l'utilizzo della risorsa idrica non è stato variato per cui risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

CONFERMATA la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale del prelievo di cui trattasi che ricade nel corpo idrico:

Pianura Alluvionale - confinato inferiore

CODICE C.I. 2700ER-DQ2-PACI

- | | | |
|----------------------|--------|-------|
| - STATO quantitativo | SQUAS: | BUONO |
| - STATO qualitativo | SCAS: | BUONO |

– Corpo idrico non a rischio;

ACCERTATO che la Ditta ha versato:

- le spese istruttorie di euro 90,00 il 22/12/2021 nonchè quanto dovuto per i canoni arretrati e il canone per l'anno 2023;
- a titolo di deposito cauzionale, la somma di euro 3577,39 (euro 1757,5 in data 17/01/2006, euro 1275,48 in data 18/10/2016, euro 544,41 in data 13/01/2023);

RITENUTO CHE sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rinnovo della concessione in oggetto con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Mauro Ceroni titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Sotterranee, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonchè l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rinnovare, fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta TAMPIERI S.P.A. c.f. 02075400396, la concessione per il prelievo di acqua pubblica sotterranea, pratica n. RA00A0031, esercitato mediante n3 pozzi, ubicati in comune di Faenza (RA) Via Granarolo 102, aventi le seguenti caratteristiche:

- *POZZO 5 Campo (risorsa RAA9490)*

profondità: 318,20m e diametro 323mm;

Comune di Faenza: Fg86 mapp678;

coordinate UTM RER X: 731723 Y: 911685;

- POZZO 2 Distilleria (risorsa RAA2057) pozzo d'emergenza

profondità: 300,07 e diametro 149mm;

Comune di Faenza: Fg86 mapp347;

coordinate UTM RER X. 731637 Y: 911447;

portata massima di esercizio l/s 36,1;

- POZZO 4 Oleificio (risorsa RAA2157) pozzo d'emergenza

profondità: 307 e diametro 219mm;

Comune di Faenza: Fg86 mapp347 ;

coordinate UTM RER X. 731904 Y: 911478;

- utilizzo della risorsa ad uso industriale per produzione olii di semi, distillati e energia elettrica;

- portata massima di esercizio l/s 36,1 e volume complessivo pari a mc/annui mc 600.000 dal pozzo 5 Campo (risorsa RAA9490);

- prelievo di emergenza dai pozzi 2 Distilleria (risorsa RAA2057) e 4 Oleificio (risorsa RAA2157) con una portata massima complessiva di 15 l/s e rispetto del quantitativo massimo prelevabile, previo preavviso con comunicazione scritta e motivata, per il periodo strettamente necessario legato all'emergenza con successiva comunicazione di tempi, utilizzo, portate, prelievi totali;

2. di rinnovare le prescrizioni di :

- monitoraggio in continuo del livello statico della falda nel pozzo 5 mediante apposita sonda per verificare in dettaglio l'andamento del trend piezometrico;
- monitoraggio semestrale del livello piezometrico nel pozzo 5 statico dopo un congruo periodo di fermo dei prelievi;
- trasmissione annuale di tutti dati raccolti dai monitoraggi, oltre ai volumi annuali prelevati da ogni pozzo;

3. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2027**;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 16/02/2023 (PG/202336052 del 28/02/2023) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite che sostituisce quello precedente;
5. di definire l'importo del canone dovuto per l'anno 2023 in 3577,39 euro.
6. di definire l'importo relativo al deposito cauzionale in euro 3577,39;
7. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
8. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R.41/2001;
9. che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
10. di dare conto che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpa di Ravenna e ne sarà inviata una copia semplice al concessionario;
11. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell' art. 133 c.1, lett.b d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le

controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all' Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dall' Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

13. che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpaе ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025;

Il Responsabile SAC Ravenna

Dott. Ermanno Errani

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo di concessione per il prelievo di acqua pubblica sotterranea per uso industriale rilasciata alla Ditta TAMPIERI S.P.A. c.f. 02075400396 , pratica RA00A0031.

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA E UBICAZIONE DEL PRELIEVO

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il prelievo di acqua pubblica sotterranea dal corpo idrico Pianura Alluvionale - confinato inferiore - CODICE C.I. 2700ER-DQ2-PACI, avviene mediante n3 pozzi ubicati in comune di Faenza (RA) Via Granarolo 102 aventi le seguenti caratteristiche:

POZZO 5 Campo (risorsa RAA9490)

- profondità: 318,2 0m e diametro 323 mm;
- Comune di Faenza: Fg 86 mapp 678;
- coordinate UTM RER X: 731723 Y: 911685;
- portata massima di esercizio l/s 36,1;
- volume complessivo annuo pari a mc/annui 600000;

POZZO 2 Distilleria (risorsa RAA2057) pozzo d'emergenza

- profondità: 300,07m e diametro 149 mm;
- Comune di Faenza: Fg 86 mapp 347;
- coordinate UTM RER X. 731637 Y: 911447;

POZZO 4 Oleificio (risorsa RAA2157) pozzo d'emergenza

- profondità: 307 e diametro 219 mm;
- Comune di Faenza: Fg 86 mapp 347 ;
- coordinate UTM RER X. 731904 Y: 911478;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso industriale per produzione olii di semi, distillati e energia elettrica e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a l/s 36,1 e volume annuo complessivo pari a mc 600.000 dal pozzo 5 Campo (risorsa RAA9490);
- prelievo di emergenza dai pozzi 2 Distilleria (risorsa RAA2057) e 4 Oleificio (risorsa RAA2157) con una portata massima complessiva di 15 l/s e rispetto del quantitativo massimo prelevabile, previo preavviso con comunicazione scritta e motivata, per il periodo strettamente necessario legato all'emergenza con successiva comunicazione di tempi, utilizzo, portate, prelievi totali;

ARTICOLO 3 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.

4. Sarà cura del concessionario contattare il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

ARTICOLO 4 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.
2. L'importo della deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
3. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi. La Regione potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31/12/2027**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 – REVOCA/SOSPENSIONE/MODIFICA/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può modificare, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità e il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
3. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi.
4. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI

1. **Dispositivo di misurazione:** Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata (Woltmann o altri) da installare a valle della pompa sulla tubazione principale di ogni pozzo e a trasmettere l'avvenuta installazione con le caratteristiche tecniche entro 6 mesi dalla ricezione dell'atto di concessione e i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini e all' Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della

registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.

2. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.
3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
6. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DETTATE DAI PARERI ACQUISITI

Sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa, e ai fini della salvaguardia della risorsa idrica

sotterranea l'atto di concessione, con l'imposizione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate emunte, risponderà alle necessità di salvaguardia della risorsa idrica sotterranea.

L'atto di concessione avrà una durata di cinque anni al termine dei quali, il rinnovo di concessione sarà subordinato alla presentazione di una relazione tecnica che preveda una valutazione dei prelievi effettuati e degli impatti sulla risorsa ed in particolare riguardo alle variazioni sulla soggiacenza della falda idrica a livello locale limitatamente al pozzo 5 Campo:

- monitoraggio in continuo del livello statico della falda nel pozzo 5 mediante apposita sonda per verificare in dettaglio l'andamento del trend piezometrico;
- monitoraggio semestrale del livello piezometrico nel pozzo 5 statico dopo un congruo periodo di fermo dei prelievi;
- trasmissione annuale di tutti dati raccolti dai monitoraggi, oltre ai volumi annuali prelevati da ogni pozzo.

Inoltre, anche sulla base delle verifiche dei prelievi effettivi realizzati, andrà evidenziato se possibile un insieme di azioni volte al risparmio di risorsa idrica. In sede di rinnovo dovranno essere valutate eventuali riduzioni delle portate massime concesse

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone e come previsto dalla LR n. 23/2022 art. 4.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli eventuali ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

ARTICOLO 11 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.